

Ai sensi dell'art. 49 del D. Lgs. N. 267 del 18.08.2000 il Responsabile del 3^o Settore Economico-Finanziario - Tributi esprime, per quanto di propria competenza, parere favorevole per la regolarità tecnica e contabile, sulla proposta in oggetto.

Il Responsabile 3^o Settore
(Dott. Gianni Irelli)

LA GIUNTA COMUNALE

Premesso che il Capo I del D.Lgs. 15 novembre 1993, n. 507 e successive modificazioni e integrazioni disciplina l'applicazione dell'imposta comunale sulla pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni;

Richiamati:

- il Regolamento comunale per la disciplina della pubblicità, per l'applicazione dell'imposta e per la disciplina del diritto sulle pubbliche affissioni, approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 48 del 28/12/2001, esecutiva ai sensi di legge;

- la deliberazione di Giunta Comunale n. 161/2017, esecutiva ai sensi di legge, con la quale sono state approvate, con decorrenza 1^o gennaio 2018, le tariffe per l'applicazione dell'imposta comunale sulla pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni annualità 2018;

Richiamati altresì:

- l'articolo 172, comma 1, lettera c) del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, il quale prevede che gli enti locali allegino al bilancio di previsione *"le deliberazioni con le quali sono determinati, per l'esercizio successivo, le tariffe, le aliquote d'imposta e le eventuali maggiori detrazioni, le variazioni dei limiti di reddito per i tributi locali"*;

- l'art. 53, comma 16, della Legge 23 dicembre 2000, n. 388, come sostituito dall'art. 27, comma 8, della Legge 28 dicembre 2001, n. 448, il quale stabilisce che il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquote dell'addizionale comunale all'IRPEF di cui all'art. 1, comma 3, del D.Lgs. 28 settembre 1998, n. 360 e le tariffe dei servizi pubblici locali coincide con la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione;

- l'articolo 1, comma 169, della Legge 27 dicembre 2006, n. 296 (Legge Finanziaria 2007) il quale recita testualmente: *"Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1^o gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno"*;

- l'art. 1, comma 26, della Legge 28 dicembre 2015, n. 208 (Legge di Stabilità 2016), il quale ha previsto il blocco degli aumenti dei tributi e delle addizionali per l'anno 2016, rispetto ai livelli deliberati per il 2015, fatta eccezione per le tariffe relative alla tassa rifiuti (TARI) e che, testualmente, recita: *"26. Al fine di contenere il livello complessivo della pressione tributaria, in coerenza con gli equilibri generali di finanza pubblica, per l'anno 2016 è sospesa l'efficacia delle leggi regionali e delle deliberazioni degli enti locali nella parte in cui prevedono aumenti dei tributi e delle addizionali attribuiti alle regioni e agli enti locali con legge dello Stato rispetto ai livelli di aliquote o tariffe applicabili per l'anno 2015. Sono fatte salve, per il settore sanitario, le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 174, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, e all'articolo 2, commi 79, 80, 83 e 86, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, nonché la possibilità di effettuare manovre fiscali incrementative ai fini dell'accesso alle anticipazioni di liquidità di cui agli articoli 2 e 3 del decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2013, n. 64, e successivi rifinanziamenti. La sospensione di cui al primo periodo non si applica alla tassa sui rifiuti (TARI) di cui all'articolo 1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, né per gli enti locali che deliberano il predisposto, ai sensi dell'articolo 243-bis del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, o il disposto, ai sensi degli articoli 246 e seguenti del medesimo testo unico di cui al decreto legislativo n. 267 del 2000"*;

Dato atto che la lett. a), comma 42, dell'articolo unico della Legge 11 dicembre 2016, n. 232 (Legge di bilancio 2017) dispone la proroga al 31 dicembre 2017 del blocco dell'aumento delle aliquote tributarie;

Dato altresì atto che l'art. 1, comma 37, lett. a), della Legge 27 dicembre 2017, n. 205 ha prorogato il predetto blocco degli aumenti dei tributi e delle addizionali anche per l'anno 2018 e che a tutt'oggi non esiste una norma di legge che preveda la proroga ulteriore di tale disposizione anche oltre il 31/12/2018;

Ritenuto doveroso, in un periodo caratterizzato ancora da una perdurante crisi per famiglie ed imprese, non dare seguito ad alcun aumento di aliquota e, pertanto, confermare per l'annualità 2019 le tariffe ICP ed i diritti per le pubbliche affissioni, così come deliberate per l'annualità 2018 con atto di G.M. n. 161/2017 ed indicate al presente provvedimento del quale costituiscono parte integrante e sostanziale (allegato "A");

Ritenuto opportuno deliberare comunque in merito, in deroga al principio di economicità degli atti, al fine di perseguire l'obiettivo della massima completezza e chiarezza informativa nei confronti della cittadinanza, pur in assenza di variazioni delle tariffe dei tributi in parola;

Dato atto che, ai fini della classificazione di cui all'art. 2 del D.Lgs. 15 novembre 1993, n. 507, la popolazione residente di questo Comune, riferita al 31 dicembre 2016 (penultimo anno precedente a quello in corso quale risulta dai dati pubblicati dall'Istituto Nazionale di Statistica), è di n. 12.602 abitanti, per cui il nostro Comune rimane collocato nella IV classe (comuni fino a 30.000 abitanti) di cui all'art. 12 del D.Lgs. n. 507/1993;

Esaminati i prospetti di determinazione delle tariffe per l'applicazione dell'imposta comunale sulla pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni per l'anno 2019, che si allegano al presente provvedimento e del quale costituiscono parte integrante e sostanziale (allegato "A");

Richiamati:

- l'articolo 13, comma 15, del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito in Legge n. 214/2011, il quale testualmente recita "*15. A decorrere dall'anno d'imposta 2012, tutte le deliberazioni regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie degli enti locali devono essere inviate al Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, entro il termine di cui all'articolo 52, comma 2, del decreto legislativo n. 446 del 1997, e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione. Il mancato invio delle predette deliberazioni nei termini previsti dal primo periodo è sanzionato, previa diffida da parte del Ministero dell'interno, con il blocco, sino all'adempimento dell'obbligo dell'invio, delle risorse a qualsiasi titolo dovute agli enti inadempienti. Con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero dell'interno, di natura non regolamentare sono stabilite le modalità di attuazione, anche graduale, delle disposizioni di cui ai primi due periodi del presente comma. Il Ministero dell'economia e delle finanze pubblica, sul proprio sito informatico, le deliberazioni inviate dai comuni. Tale pubblicazione sostituisce l'avviso in Gazzetta Ufficiale previsto dall'articolo 52, comma 2, terzo periodo, del decreto legislativo n. 446 del 1997;*

- la nota del Ministero dell'economia e delle finanze prot. n. 5343 in data 6 aprile 2012, con la quale è stata resa nota l'attivazione, a decorrere dal 16 aprile 2012, della nuova procedura di trasmissione telematica dei regolamenti e delle delibere di approvazione delle aliquote da effettuare attraverso il seguente portale: www.portalefederalismofiscale.gov.it;

Acquisiti i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile espressi dal Responsabile dell'Ufficio Tributi e del Responsabile del 3° Settore Economico-Finanziario - Tributi, ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs n. 267 del 18/08/2000;

Con votazione unanime espressa in forma palese

D E L I B E R A

1. di approvare la parte narrativa del presente provvedimento che deve, qui di seguito, intendersi interamente richiamata a costituire parte integrante e sostanziale del presente atto;

2. di confermare, per l'anno 2019, le tariffe per l'applicazione dell'imposta comunale sulla pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni già applicate nell'annualità 2018, così come indicate nel prospetto allegato "A", che forma parte integrante e sostanziale della presente deliberazione e che si approva;

3. di inviare la presente deliberazione al Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento delle Finanze, esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo nell'apposita sezione del Portale del Federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'[articolo 1, comma 3, del Decreto Legislativo 28 settembre 1998, n. 360](#) e successive modificazioni;

4. di pubblicare la presente deliberazione sul sito web istituzionale del Comune;

5. di riservarsi, per quanto di competenza, di apportare le variazioni che risulteranno necessarie per effetto di norme statali in merito;

6. di nominare responsabile del procedimento la dott.ssa Cameli Maria Cristina, quale responsabile dell'Ufficio Tributi e Funzionaria Responsabile ICP, cui competono, tra l'altro, gli adempimenti per la trasmissione e pubblicazione di questa deliberazione.

Inoltre, ravvisata l'urgenza con separata votazione, all'unanimità dei voti legalmente espressi,

D E L I B E R A

di dichiarare il presente atto immediatamente esecutivo, ai sensi dell'art. 134 del D.Lgs. n. 267/2000.

ALLEGATO "A"**COMUNE DI MONTERPRANDONE
PROVINCIA DI ASCOLI PICENO
UFFICIO TRIBUTI****TARIFFE PER L'APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA COMUNALE SULLA
PUBBLICITÀ – ANNO 2019****1) Tariffa per la pubblicità ordinaria (art.12)****1.1 Pubblicità normale**

Superficie fino a mq.5,50		Superficie compresa tra mq.5,50 e mq. 8,50 (mag. 50%)		Superficie superiore a mq. 8,50 (mag. 100%)	
Durata non superiore a tre mesi, per ogni mese	Durata superiore a tre mesi, per anno solare	Durata non superiore a tre mesi, per ogni mese	Durata superiore a tre mesi, per anno solare	Durata non superiore a tre mesi, per ogni mese	Durata superiore a tre mesi, per anno solare
€ 1,611	€ 16,112	€ 2,416	€ 24,168	€ 3,222	€ 32,224

1.2 Pubblicità luminosa o illuminata (maggiorata del 100%- art. 7, comma 7)

Superficie fino a mq.5,50 (mag. 100%)		superficie compresa tra mq.5,50 e mq. 8,50 (mag.150%)		Superficie superiore a mq. 8,50 (mag. 200%)	
Durata non superiore a tre mesi, per ogni mese	Durata superiore a tre mesi, per anno solare	Durata non superiore a tre mesi, per ogni mese	Durata superiore a tre mesi, per anno solare	Durata non superiore a tre mesi, per ogni mese	Durata superiore a tre mesi, per anno solare
€ 3,222	€ 32,224	€ 4,028	€ 40,280	€ 4,833	€ 48,337

2) Pubblicità effettuata con veicoli (art.13)**Per ogni mq. di superficie****2.1) pubblicità visiva effettuata per conto proprio o altrui all'interno o all'esterno di veicoli in genere, di vetture autofilotraniarie, battelli barche e simili, di uso pubblico o privato (comma 1)****A) all'interno**

Pubblicità normale		Pubblicità luminosa o illuminata maggiorata 100% (art.7, c.7)		
Durata non superiore a tre mesi, per ogni mese	Durata superiore a tre mesi, per anno solare	durata non superiore a tre mesi, per ogni mese	Durata superiore a tre mesi, per anno solare	
€ 1,611	€ 16,112	€ 3,222	€ 32,224	

B) all'esterno**b.1 pubblicità normale**

Superficie fino a mq. 5,50		superficie compresa tra mq.5,50 e mq. 8,50 (mag.50%)		Superficie superiore a mq. 8,50 (mag. 100%)	
Durata non superiore a tre mesi, per ogni mese	Durata superiore a tre mesi, per anno solare	Durata non superiore a tre mesi, per ogni mese	Durata superiore a tre mesi, per ogni mese	Durata non superiore a tre mesi, per ogni mese	Durata superiore a tre mesi, per anno solare
€ 1,611	€ 16,112	€ 2,416	€ 24,168	€ 3,222	€ 32,224

b.2 pubblicità luminosa o illuminata (maggiorata del 100% - art.7, comma 7)

Superficie fino a mq.5,50 (mag. 100%)		superficie compresa tra mq.5,50 e mq. 8,50 (mag.150%)		Superficie superiore a mq. 8,50 (mag. 200%)		
Durata non superiore a tre mesi, per ogni mese	€ 3,222	Durata superiore a tre mesi, per anno solare	€ 3,224	Durata non superiore a tre mesi, per ogni mese	Durata superiore a tre mesi, per anno solare	
			€ 4,028	€ 40,280	€ 4,833	€ 48,337

2.2 pubblicità effettuata per conto proprio su veicoli di proprietà dell'impresa o adibiti ai trasporti per suo conto (art.13, comma 3)

Descrizione	Pubblicità normale per anno solare		Pubblicità luminosa o illuminata mag. 100% per anno solare (art.7, comma7)	
	senza rimorchio	con rimorchio	senza rimorchio	con rimorchio
Autoveicoli con portata superiore a 3.000 Kg	€ 89,242	€ 178,484	€ 178,484	€ 356,968
Autoveicoli con portata inferiore a 3.000 Kg	€ 59,494	€ 118,988	€ 118,988	€ 237,976
Motoveicoli e veicoli non compresi nelle due precedenti cat.	€ 29,746	€ 59,492	€ 59,492	€ 118,984

3) pubblicità effettuata con pannelli luminosi e proiezioni (art.14)

3.1 pubblicità effettuata per conto altrui con insegne, pannelli o altre analoghe strutture caratterizzate dall'impiego di diodi luminosi, lampadine e simili mediante controllo elettronico, elettromeccanico o comunque programmato in modo da garantire la variabilità del messaggio o la visione in forma intermittente, lampeggiante o similare, indipendentemente dal numero dei messaggi, per ogni mq. di superficie (commi 1 e 3) :

Per conto altrui (comma 1)		Per conto proprio (comma 3)	
Durata non superiore a tre mesi, per ogni mese	€ 4,957	Durata superiore a tre mesi, per anno solare	Durata non superiore a tre mesi, per ogni mese
			Durata superiore a tre mesi, per anno solare

3.2 pubblicità effettuata in luoghi pubblici o aperti al pubblico attraverso dispositivi, proiezioni luminose o cinematografiche effettuate su schermi o pareti riflettenti, indipendentemente dal numero dei messaggi e della superficie adibita alla proiezione (commi 4 e 5) :

Per ogni giorno Tariffa normale	
Per i primi 30 gg (comma 4)	Per il periodo successivo ai primi 30 gg.
€ 3,098	€ 1,549

DIRITTI SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI

(D. Lgs. n. 507 del 15/11/1993)

La misura del diritto sulle pubbliche affissioni per ciascun foglio di dimensione fino a cm. 70*100 e per i periodi di seguito indicati è la seguente (art. 19, comma 1):

-) per i primi 10 gg. **€ 1,363**
-) per ogni periodo successivo di 5 gg. o frazione **€ 0,4090;**
-) per ogni commissione inferiore a 50 fogli, di diritto sopra specificato è maggiorato del 50% (art. 19, comma 3);
-) per i manifesti costituiti da 8 fino a 12 fogli, il diritto sopra specificato è maggiorato del 50%; per quelli costituiti da più di 12 fogli è maggiorato del 100% (art. 19, comma 49).